

NUM. DOC. 114/2007

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 06 Novembre 2007

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI
DE DATO DEIANA FRANCHI INFELISE LAINO LA NOTTE MANCUSO MINNITI
MINUTELLO MOSSO NUCERA PANZERA RASTELLI SCIASCIA SPINELLI TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 25

Risultano assenti i Consiglieri: -----

Con l'assistenza del Segretario: DR. GIOVANNI DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICHE DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE E DI ESTETICA.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 10 - PARERE DI COMPETENZA SU: MODIFICHE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETICA.

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione CAMARDA , riferisce:

E' pervenuta con nota prot. n. 42612 del 10 ottobre 2007 della Divisione Commercio -Settore Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico per le Attività Produttive richiesta di espressione di parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale per il Decentramento sulle modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

La disciplina normativa delle attività economiche e di servizio nell'ultimo anno è stata oggetto di profonde modifiche introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233 e con il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in legge il 2 aprile 2007 n. 40.

Le novità normative introdotte da quest'ultimo decreto riguardano:

- l'abolizione, ai fini dell'insediamento delle attività di acconciatore ed estetica, del criterio della distanza minima o di parametri numeri prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività e dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi;
- l'introduzione, per le attività in questione, della procedura di dichiarazione di inizio attività in sostituzione di quella di autorizzazione, la cui competenza viene attribuita allo Sportello Unico del Comune (art. 10 comma 2 D.L. 31 gennaio 2007 convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40).

Inoltre con la Legge 17 agosto 2005, n. 174 , la denominazione delle attività sinora qualificate di "parrucchiere" è stata modificata in "acconciatore", ampliando e specificando le attività soggette alla disciplina relativa.

Il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, ha previsto l'abrogazione immediata delle disposizioni legislative e regolamenti statali incompatibili, nonché l'obbligo, da parte di regioni, province e comuni di adeguare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, le proprie disposizioni normative e regolamenti, pertanto gli uffici comunali hanno preso atto dell'immediata prescrittività, a far data dal 2 febbraio 2007, data dell'entrata in vigore del

decreto, sia delle disposizioni relative all'abolizione delle distanze minime tra gli esercizi sia di quelle relative all'eliminazione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Alla luce quindi della recente ed innovativa normativa, che si richiama tra l'altro all'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi, si è reso necessario rivedere il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 200500131/016) esecutiva dall'11 luglio 2005.

A seguito di numerosi confronti con le organizzazioni di categoria interessate e con l'A.S.L. competente in materia, è stato formulato un nuovo testo regolamentare, che oltre a prevedere gli adeguamenti alle norme sopra richiamate, in particolare l'abolizione delle distanze minime tra esercizi e l'introduzione della procedura autorizzatoria tramite dichiarazione di inizio attività, ha previsto:

1. alcuni adeguamenti delle norme igienico-sanitarie secondo le indicazioni dell'A.S.L.;
2. la possibilità che ulteriori modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari possano essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L.;
3. la possibilità, anche per le imprese individuali (purché non artigiane), di nominare un responsabile tecnico dell'esercizio, e dunque di essere titolari di più esercizi;
4. l'assimilazione della dichiarazione di inizio attività in caso di subingresso a quella di comunicazione prevista per le attività commerciali, con conseguente immediata possibilità di attivazione dell'esercizio.

In caso di attivazione di nuovi esercizi, di trasferimento di sede o di modifica degli stessi, la procedura di dichiarazione di inizio attività introdotta in ottemperanza all'art. 10 comma 2 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, consente all'interessato di iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione allo Sportello Unico mediante sottoscrizione di autocertificazioni relative alla presenza di tutti i requisiti necessari (professionali, igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, ecc.).

La nuova procedura amministrativa ricade, in base alle disposizioni normative richiamate nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive, che garantirà perciò il rispetto dei termini di conclusione del procedimento e si attiverà per istruire la pratica e trasmetterla agli enti o settori coinvolti nel procedimento.

Il testo del Regolamento coordinato con le modifiche sopra indicate, sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 200500131/016).

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa nella 3^a Commissione del 24 ottobre 2007 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale del 26 ottobre 2007.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità,

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere PARERE FAVOREVOLE alle modifiche del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: Acquaviva, Deiana, Franchi, Minniti, Minutello, Rastelli e Spinelli

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 18
Favorevoli	n. 18

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- Di esprimere PARERE FAVOREVOLE alle modifiche del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

Il presente provvedimento non comporta spesa.
